



COMUNE DI BESENELLO  
Provincia Autonoma di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 042  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:	Attuazione articolo 5 della L.P. n. 22/2021 in modifica dell'art. 6 comma 3 della L.P. n. 2014/2014 – Aggiornamento deliberazione n. 63 dd. 10.05.2016.
----------	---

L'anno duemilaventidue, il 05 del mese di maggio alle ore 17.55 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

			<b>ASSENTI</b>
1	COMPERINI CRISTIAN	<b>SINDACO</b>	
2	ROSI ROBERTA	VICE SINDACA	
3	BATTISTI WALTER	ASSESSORE	
4	ROSA ALESSANDRA	ASSESSORE	
5	SORDO ANDREA	ASSESSORE	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Marianna Garniga

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco invita la giunta a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO:	Attuazione articolo 5 della L.P. n. 22/2021 in modifica dell'art. 6 comma 3 della L.P. n. 2014/2014 – Aggiornamento deliberazione n. 63 dd. 10.05.2016.
----------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI;
- L'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- l'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;
- con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.03.2022. è stato approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrato in vigore dall'1.1.2016.
- L'art. 5 della LP. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 della sopra richiamata L.P. n. 14/2014 facendo rientrare, ai fini dell'applicazione dell'imposta I.M.I.S., la categoria catastale F02 tra le fattispecie di fabbricati assimilati ad area fabbricabile come già fatto nel 2015 per le tipologie F3 ed F4.

Ritenuto pertanto necessario integrare ai fini IMIS, in riferimento alla sola categoria catastale F2, quanto già previsto con la delibera di Giunta n. 63 del 10.05. con la quale è stato approvato il documento dd. 09 MAGGIO 2016 predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale quale strumento attuativo dell'articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d'imposta 2016;

dato atto che, a partire dal periodo d'imposta 2022, i fabbricati rientranti nella categoria catastale F02, se situati in area edificabile identificata come tale in base al P.R.G. del Comune, sono soggetti al pagamento dell'I.M.I.S. si rende necessario attribuire un valore agli stessi ai fini del calcolo dell'imposta;

valutato che, considerando la tipologia di fabbricato nonché l'esigua possibilità edificatoria sugli stessi, si ritiene di attribuire un valore specifico a tali fabbricati F02 insistenti su aree edificabili soggette ad IMIS individuandolo in un importo pari a € 49,00 al mq. Per quanto riguarda la metratura da assoggettare a imposta, qualora non siano disponibili dati precisi forniti anche dal contribuente, verrà considerata l'intera metratura indicata a fondiario;

rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti per l'anno 2022 nonché per inviare ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi;

visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina e dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto il P.R-G del Comune di Besenello attualmente in vigore;

visto il Regolamento di Contabilità vigente;

visto lo Statuto comunale vigente;

vista la deliberazione del Consiglio comunale la deliberazione consiliare n. 7 di data 17 marzo 2022 con cui sono stati approvati il DUP e il bilancio di previsione 2022-2024;

richiamata la delibera di Giunta n. 28 di data 24.03.2022 con cui è stato approvato il PEG 2022-2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm e ii.;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di integrare, e modificare, in seguito alle novelle introdotte dall'art. 5 della LP. n. 22/2021 e per i motivi meglio espressi in premessa, il documento dd. 9 maggio 2016 predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale approvato con la Delibera di Giunta n. 63 del 10.05.2016;
2. di aggiornare, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, i valori stabiliti in precedenza applicando ai fabbricati rientranti nella categoria catastale F2, se ubicati in aree edificabili soggette ad imposta, il valore di € 49,00 al mq.
3. di aggiornare il documento approvato con deliberazione di cui al punto 1 così come revisionato dal Servizio Tributi e Tariffe;
4. di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione rimangono validi fino a successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO  
dott. Cristian Comperini

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
dott.ssa Marianna Garniga

#### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 10.05.2022 per rimanervi 10 giorni.

Data esecutività delibera: 05.05.2021 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

- Immediatamente eseguibile: si.